

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

INTERNAL DEALING DI

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

REDFISH
LONGTERM CAPITAL

22 giugno 2023

Premessa

La presente procedura (la “Procedura”) definisce le regole per l’assolvimento da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi (tutti come *infra* definiti), nonché da parte di RedFish LongTerm Capital S.p.A., secondo quanto nel seguito precisato, degli obblighi di informazione alla Società, a Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti (come *infra* definite) compiute dai suddetti soggetti, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società ovvero gli altri strumenti finanziari ad essi collegati.

La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la “Disciplina”) è contenuta nell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “Regolamento MAR”), come novellato dal Regolamento (UE) 2115/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2019 (il “Regolamento 2115/2019”), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il “Regolamento Delegato (UE) 2016/522”) e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il “Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523”).

La presente Procedura è stata approvata dall’organo amministrativo della Società in data 22 giugno 2023 ed è destinata ad entrare in vigore a far tempo dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Società sono stati autorizzati con la delibera del 22 giugno 2023 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana, anche a seguito dell’integrazione o modificazione della normativa pro tempore applicabile.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Amministratore Delegato | ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società. |
| Azioni | le azioni ordinarie della Società ammesse alle negoziazioni su EGM. |
| Collegio Sindacale | il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica. |
| Consiglio di Amministrazione | il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica. |
| Controllata | le società controllate dalla Società ai sensi della normativa applicabile. |
| Data di Esecuzione | il giorno in cui: |

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto oggetto dell'Operazione Rilevante;
- (b) viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- (d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

EGA o Euronext Growth Advisor

l'Euronext Growth Advisor tempo per tempo individuato dalla Società

Giorno Lavorativo

tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.

Gruppo

la Società e le sue eventuali Controllate.

Informazione Privilegiata

ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 596/2014, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

- un'informazione è di "carattere preciso" se:
 - (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
 - (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul

possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati (come infra definiti).

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Si precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

- per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Investor Relations Manager

il responsabile della funzione *investor relations* tempo per tempo individuato dalla Società.

Manager

ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) del Regolamento MAR:

- (a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (a) che precede in una società

controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società.

Operazioni Rilevanti

tutte le operazioni compiute da, o per conto di Manager e/o Persone Strettamente Legate ai Manager concernenti le Azioni della Società, gli Strumenti Derivati o gli altri Strumenti Finanziari Collegati ad esse, come sopra individuati dalla Disciplina (incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come di volta in volta modificato e integrato), con esclusione delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 (ventimila) Euro entro la fine dell'anno (l'Importo Rilevante), o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla Disciplina ed in particolare:

- (a) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- (b) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- (c) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- (d) operazioni fuori mercato;
- (e) trasferimenti a titolo gratuito;
- (f) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore o familiare dell'amministratore;

- (g) le ulteriori operazioni indicate dall'art. 10 del Regolamento Delegato 522/2016/EU del Consiglio.

L'Importo Rilevante è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Manager e Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al medesimo.

Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti.

Organi Delegati

ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

Persone Strettamente Legate ai Manager

ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento (UE) 596/2014, una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- (d) una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

Presidente

il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

Regolamento Emittenti Consob

il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

SDIR

il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB.

Società o Emittente

RedFish LongTerm Capital S.p.A. con sede legale in Milano (MI), via del Carmine, 11, iscritta al Registro

delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi al n. 11189680967 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. MI-2585693, codice LEI 815600C09F4D68755E14.

Soggetto Preposto

il CFO o il diverso soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

Strumenti Derivati

ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa direttiva.

Strumenti Finanziari

complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni.

Strumenti Finanziari Collegati

gli strumenti finanziari in proposito individuati dalla Disciplina e, precisamente, per quanto riguarda i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento MAR, con riferimento alle Azioni della Società.

TUF

il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

ARTICOLO 2 – COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI MANAGER

- 2.1 Gli Organi Delegati individuano nominativamente i Manager di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 2.2 All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Manager sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello riportato sub Allegato B accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all'Investor Relations Manager all'indirizzo investor.relations@redfish.capital.
- 2.3 I Manager notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Manager – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica, trasmettendola altresì all'Investor Relations Manager.

ARTICOLO 3 – OPERAZIONI ASSOGGETTATE A OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 3.1 Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Azioni, titoli di credito, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Manager e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Manager.
- 3.2 Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute dai Manager e/o della Persone Strettamente Legate ai Manager il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto gli Euro 20.000 (ventimila) (o al diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 9 della MAR). Conseguentemente, qualora nell'arco dell'anno civile venga superato l'importo di Euro 20.000 (ventimila/00), dovrà essere comunicata l'Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia, nonché tutte le Operazioni successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni (sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo) relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.
- 3.3 Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 20.000 sia stata superata.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CONSOB E ALLA SOCIETÀ

- 4.1 Ai sensi della Disciplina i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager sono tenuti a comunicare a Consob¹ le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o per loro conto entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione delle operazioni medesime.
- 4.2 I Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager sono tenuti a comunicare alla Società le medesime Operazioni Rilevanti di cui all'art. 3.1 entro 3 (tre) Giorni Lavorativi a partire dalla Data di Esecuzione affinché la stessa le pubblichi, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, tempestivamente e comunque non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi dall'avvenuta notifica dell'operazione (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo).
- 4.3 La notifica di cui al paragrafo 3.1 che precede, il cui modello è riportato sub Allegato A della presente Procedura, deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):
 - (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;
 - (b) il motivo della notifica;
 - (c) la denominazione dell'emittente interessato;
 - (d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;

¹ Cfr. articolo 3 che segue ed allegato (Allegato A) alla presente Procedura con riferimento alle modalità di comunicazione.

- (e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
- (g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).

4.4 Le comunicazioni a Consob di cui all'art. 3.1 che precede saranno effettuate dalla Società, per conto del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate ai Manager qualora il Manager abbia – anche per conto delle suddette Persone Strettamente Legate al Manager – conferito apposito incarico alla Società, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6.

4.5 I Manager:

- i. acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate ai medesimi le informazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti agli artt. 2.1. e 2.2. che precedono, ove non vi provvedano direttamente queste ultime;
- ii. notificano per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina e conservano copia della notifica effettuata;
- iii. acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi, tenuto dalla Società ai sensi del successivo art. 7.1.c).

Le comunicazioni in merito a tali Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE A CONSOB E DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO

5.1 Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al successivo art. 6, i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager effettuano le comunicazioni di cui all'art. 3.1., mediante trasmissione a Consob² del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato sub Allegato A alla presente Procedura.

ARTICOLO 6 - INCARICO ALLA SOCIETÀ PER L'INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI A CONSOB

- 6.1 I Manager – anche per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi, ove da queste ultime autorizzati – possono conferire mandato alla Società (l'“Incarico”) affinché la stessa effettui per conto dei Manager ed eventualmente delle Persone Strettamente Legate ai Manager, le comunicazioni a Consob delle Operazioni Rilevanti, nei termini ivi previsti.
- 6.2 L'Incarico viene conferito alla Società mediante sottoscrizione della Sezione II del Modulo allegato alla presente Procedura sub Allegato B.

² Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

- 6.3 I Manager che abbiano conferito l'incarico alla Società comunicano al Presidente e al Soggetto Preposto ogni Operazione Rilevante che abbia raggiunto l'Importo Rilevante, compiuta da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi entro 1 (un) Giorno Lavorativo a partire dalla Data di Esecuzione.
- 6.4 La comunicazione alla Società di cui all'art. 3.2 che precede è effettuata dal Manager mediante invio al Presidente e al Soggetto Preposto all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società (redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it) dello schema di cui all'Allegato A alla presente Procedura, correttamente compilato, a mezzo posta elettronica e previo avviso telefonico. Il Presidente e/o il Soggetto Preposto forniranno un riscontro immediato, mediante posta elettronica, al recapito che il Manager provvederà ad indicare, dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Il Soggetto Preposto, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante tali informazioni, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 6.5 Il Presidente o il Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare le comunicazioni a Consob per conto del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate al Manager, ai sensi della Disciplina, delle operazioni comunicate dai predetti soggetti entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione delle operazioni medesime.
- 6.6 La copia della comunicazione fatta tramite SDIR deve essere pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione "investor relations". Il testo della comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.
- 6.7 Le Operazioni poste in essere dai Manager non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Amministratori Delegati si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
- 6.8 Ferme restando le disposizioni di legge applicabili e quanto previsto al successivo art. 7, la Società non assume alcuna responsabilità per la scorretta e/o incompleta e/o non tempestiva comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate ad esso.
- 6.9 In ogni ipotesi di responsabilità diretta del Manager, e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi, la Società si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo.

ARTICOLO 7 – LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI MANAGER E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ("BLACK-OUT PERIOD")

- 7.1 Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento MAR, è fatto divieto ai Manager di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni su Strumenti Finanziari della Società e Strumenti Finanziari Collegati ad essi nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio³ di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (il "Black-out period").
- 7.2 Il divieto non si applica: (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte

³ Il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Black-out period.

contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; nonché (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

- 7.3 Oltre a quanto previsto all'art. 7.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Manager è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle operazioni di cui al comma 1 che precede, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.
- 7.4 Il Manager interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out period.
- 7.5 Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Manager ed esulano dal suo controllo.
- 7.6 Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Manager:
 - i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-out period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

ARTICOLO 8 - INFORMATIVA-ADESIONE

- 8.1 Il Soggetto Preposto provvede a:
 - (a) comunicare ai Manager il loro assoggettamento agli obblighi oggetto della Procedura;
 - (b) informare per iscritto ogni Manager dei contenuti della Procedura affinché lo stesso provveda a:
 - i. confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza della medesima, mediante sottoscrizione della Sezione I del Modulo di cui all'Allegato B;
 - ii. formalizzare l'eventuale conferimento dell'Incarico mediante sottoscrizione della Sezione II del Modulo di cui all'Allegato B;
 - iii. comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al medesimo la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina;
 - iv. consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*, ove applicabile;

(c) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione dei Manager, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute ed effettuate al mercato e a Consob.

8.2 La Procedura è applicabile nei riguardi dei Manager ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al precedente art. 7.1(b).

ARTICOLO 9 - SANZIONI

9.1 L'inosservanza, da parte dei Manager, delle disposizioni della Procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di cui al Regolamento MAR e al TUF, nonché quelle delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

9.2 L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001.

9.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

9.4 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni dalla stessa subiti o subiti dal Gruppo.

9.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

9.6 Se la violazione è stata commessa da un Manager che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

ARTICOLO 10 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato sono stati autorizzati ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. Le eventuali modifiche diverse da quelle che precedono sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Manager le modifiche e/o integrazioni della presente Procedura e ad acquisire l'accettazione dei nuovi contenuti della stessa con

le modalità di cui al precedente art. 8. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Manager.
- 11.2 I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di Internal Dealing.
- 11.3 Le Persone Strettamente Legate ai Manager sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e dalle emanande disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
- 11.4 Con la sottoscrizione dell’Allegato B da parte delle Persone Strettamente Legate ai Manager, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di Internal Dealing e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1 La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

ALLEGATI

Allegato A: Schema da utilizzare per la notifica da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Manager delle Operazioni Rilevanti e relative istruzioni per la compilazione (Allegato al Regolamento 2016/523)

Allegato B: Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza della Procedura e l'eventuale conferimento dell'Incarico ai sensi dell'art. 4 della Procedura

ALLEGATO A (MANAGER)

Modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

ALLEGATO

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
| a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
| b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
| b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
| | | | |
| <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> | | | |
| d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | <p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> | |
| e) | Data dell'operazione | <p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p> | |
| f) | Luogo dell'operazione | <p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p> | |

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO B

Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura e l'eventuale conferimento dell'Incarico ai sensi dell'art. 4 della Procedura

Sezione I

Spett.le

RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Via del Carmine, 11

Milano

Io sottoscritto _____ nato a _____, il _____,
residente in _____, Via/Piazza _____ nr. _____, nella sua qualità
di _____ (Manager) di RedFish LongTerm Capital S.p.A.

dichiaro ed attesto

- di aver ricevuto copia della "Procedura di Internal Dealing" adottata da RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "Procedura"), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di aver preso atto di esser stato incluso nel novero dei Manager ai sensi dell'articolo 1 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalla Procedura e dalla Disciplina vigente (come definita nella Procedura);
- di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all'articolo 1 della Procedura, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina vigente;

indico

- i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a me riconducibili a cui è stata notificata copia della Procedura e resa nota la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura stessa:

| <u>Nome Cognome / Denominazione</u> | <u>Legame</u> | <u>N. telefono</u> | <u>Indirizzo e-mail</u> |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Luogo e data

Firma

Dichiaro inoltre di avere ricevuto da RedFish LongTerm Capital S.p.A., e di impegnarmi – se del caso – a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all’articolo 1 della Procedura, la seguente informativa:

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), e in relazione ai dati personali da Lei forniti ai sensi della “Procedura di Internal Dealing” (la Procedura), La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
3. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.
4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell’interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento RedFish LongTerm Capital S.p.A. – via del Carmine, 11 – Milano.
6. Titolare del trattamento è RedFish LongTerm Capital S.p.A. – via del Carmine, 11 – Milano.

RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Sezione II

(Applicabile ai Manager della Procedura)

dichiaro inoltre quanto segue:

- di conferire a RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "Società") l'incarico di cui all'art. 6 e seguenti della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto e per conto delle Persone Strettamente Legate al sottoscritto e su espressa autorizzazione di queste ultime, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da me personalmente e dalle Persone a me Strettamente Legate, di cui alla "Procedura di Internal Dealing" della Società (la "Procedura");
- di impegnarmi pertanto a comunicare alla Società, ai sensi dell'art. 4.3 della Procedura ogni Operazione Rilevante che abbia raggiunto l'Importo Rilevante, compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone a me Strettamente Legate o per loro conto, entro 1 (un) Giorno Lavorativo a partire dalla Data di Esecuzione, mediante corretta compilazione ed invio al Soggetto Preposto dello schema di cui all'Allegato A alla Procedura;
- l'incarico è valido a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Società del presente Modulo sino a recesso da parte mia o della Società, da comunicarsi per iscritto almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di efficacia del recesso medesimo;
- la Società potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura;
- per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

Luogo e data

Firma
